

ALBO

1214
14-08-17



COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.679200 – Fax 0921.671032

Codice Fiscale: 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

Immediata Esecuzione

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **38** del Registro - Seduta del **28.08.2017**

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art.11 del D.L. n. 50/2017

L'anno duemiladiciasette addì ventotto del mese di agosto alle ore 19,00 nella **Residenza Municipale, presso l'aula Consiliare del Palazzo Comunale di Via S. Anna** si è riunito in sessione ordinaria di I convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1)	MAZZOLA	ANNAMARIA	Presente
2)	CUSIMANO	ANNA LISA	Presente
3)	PUCCIA	ANGELO	Presente
4)	PISCITELLO	MAURO	Presente
5)	PRESTIANNI	ANDREA	Presente
6)	SAPUPPO	LUCIA	Presente
7)	BONOMO	ROSARIO	Presente
8)	CONOCENTI	CONCETTA	Assente
9)	TUMMINELLO	ANTONIO	Presente
10)	CALI'	LAURA	Presente
11)	CUCCO	GIOVANNA	Assente
12)	SOTTILE	SIMONE	Presente

Totale presenti N. 10

Totale assenti N. 2

Presiede il **Sig. Mauro Piscitello** nella qualità di **Presidente** partecipa il Vice Segretario Generale del Comune di Castelbuono **Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL SERVIZIO TRIBUTI

N 24 DEL 21-08-2017

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91 propone la seguente deliberazione: " APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART.11 DEL D.L. N. 50/2017 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO".

”.

RICHIAMATO l'art. 11, comma 1 bis del D.L n. 50/2017, convertito con legge n. 96 del 21.06.2017 "Definizione agevolata delle controversie tributarie" che ha esteso ai Comuni la facoltà di introdurre, entro il 31 agosto 2017, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

DATO ATTO che:

- le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 4 %, da calcolarsi fino al sessantaseiesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

TENUTO CONTO che il Comune di Castelbuono intende recepire le disposizioni, di cui all'art.11 del sopra citato decreto legge, relative alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui esso stesso è parte, al fine di ridurre, da un lato, il contenzioso in essere e dall'altro consentire al debitore di ottenere una significativa riduzione del debito legata alla non debenza delle sanzioni comminate nell'atto originario e degli interessi di mora;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Castelbuono intende comunque riservarsi l'esercizio del potere di diniego a fronte della presentazione della domanda di definizione da parte del singolo contribuente qualora sussistano i presupposti;

CONSIDERATO, inoltre, opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare così l'adesione da parte di tutti i debitori;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

VISTO il D.Lgs. n.267/2000

PROPONE

1. Di approvare e disporre la definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti tributi propri pendenti avanti la giurisdizione tributaria e di legittimità in cui è parte questo Ente, come statuito dall'art.11 del D.L. nn.50/2017, convertito con L. n. 96 del 21.06.2017 rubricato "Definizione agevolata delle controversie tributarie";
2. Di dare atto che questo Ente intende riservarsi il potere di diniego di definizione a fronte della presentazione della domanda di definizione da parte del singolo contribuente qualora sussistano i presupposti;
3. Di approvare l'allegato Regolamento di disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Rag. Maria Grazia Guarnieri





COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.679200 - Fax 0921.671032

Codice Fiscale: 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° DEL _____

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Articolo 4 Importi dovuti
- Articolo 5 Perfezionamento della definizione
- Articolo 6 Diniego della definizione
- Articolo 7 Sospensioni termini processuali
- Articolo 8 Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Settore Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 a questo Comune impositore per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TARSU, la TARI, la TASI e ICP e diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata a seguente indirizzo: comune.castelbuono@pec.it o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 - Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
 - a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
 - b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 % annuo, da calcolarsi fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto,
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;

b) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 gennaio 2018;

c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 marzo 2018;

c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 e di cui all'articolo 8 del D.Lgs n. 218/1997, .

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 - Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.


Articolo 7 - Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.



FOGLIO PARERI

- Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il/La sottoscritto/a CAPUANA PROVVIDENZA Responsabile del Settore..... (denominazione)

-Visto l'art. 49 del TUEL n.267/2000 come sostituito dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella legge 7/12/2012 n.213;

-Visto l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere favorevole
in ordine alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, li 17/08/2017

Il Responsabile del Settore

- Parere in ordine alla regolarità contabile

La/Il sottoscritto/a CAPUANA PROVVIDENZA Responsabile del Settore Economico-Finanziario

-Visto l'art.49 del TUEL n.267/2000 come sostituito dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella legge 7/12/2012 n.213;

-Visto l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere favorevole
in ordine alla **regolarità contabile** sulla proposta cui trattasi.

Castelbuono li 17/08/2017


Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario



Comune di CASTELBUONO

Il Collegio dei Revisori

Verbale n. 37 del 08.08.2017



Parere Riaccertamento ordinario dei residui 2016

Parere Regolamento Def. Agevolata Controversie

Parere Convenzione Tesoreria

Parere Debito fuori bilancio

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di agosto alle ore 10.00 si è adunato presso la sede municipale il Collegio dei Revisori del Comune di Castelbuono, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 02.12.2014, con la presenza dei Sig.ri:

Presidente Castagna Dott. Francesco Paolo

Revisore Giambona Dott. Mario

Revisore Mazzola Rag. Rosaria

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Parere Riaccertamento ordinario dei residui 2016

Il Collegio dei Revisori

- vista la proposta n. 100 di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto "Art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi" per l'esercizio 2016;
- richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in forza del quale è richiesto il parere dell'organo di revisione sulla delibera di Giunta in esame;
- considerato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2016 il Settore Bilancio e ragioneria ha condotto, in collaborazione con i diversi settori e unità di staff, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori alla normativa così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2016 e dagli esercizi precedenti come illustrato nella tabella allegata;

- che ogni singolo responsabile d'area ha provveduto alla rideterminazione dei residui di propria competenza con le seguenti determinine:
 - I° Settore – determina n. 79 del 07/06/2017;
 - II° Settore – determina n. 18 del 15.03.2017;
 - III° Settore – determina n. 141 del 04/08/2017;
 - IV° Settore – determina n. 89 del 09/08/2017;
 - V° Settore – determina n. 14 del 13/05/2017;
 - VI° Settore – determina n. 9 del 19/06/2017;
 - U.O. di Coordinamento interno anticorruzione: determina n. 18 del 31/03/2017;
- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017/2019 al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2016 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2016 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2016 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato alle risultanze del consuntivo 2016;
- che dal riaccertamento ordinario deriva la reiscrizione di residui attivi e passivi e la formazione del fondo pluriennale vincolato come di seguito:

RESIDUI ATTIVI					
	<i>Totale all'01/01/2016</i>	<i>Incassati</i>	<i>Nuova formazione</i>	<i>Riaccertati</i>	<i>Totale al 31/12/2016</i>
Titolo I°	2.446.004,84	1.060.846,04	1.339.245,54	29.902,73	2.754.307,07
Titolo II°	2.303.199,59	1.600.398,35	1.508.113,34	- 9.575,29	2.201.339,29
Titolo III°	2.542.136,43	1.490.130,39	603.797,62	- 28.771,94	1.627.031,72
Entrate di parte corrente	7.291.340,86	4.151.374,78	3.451.156,50	- 8.444,50	6.582.678,08
Titolo IV°	959.137,93	556.816,98	671.899,19	-	1.074.220,14
Titolo V°	-	-	-	-	-
Titolo VI°	528.613,08	173.165,96	188.250,66	-	543.697,78
Entrate di parte capitale	1.487.751,01	556.816,98	671.899,19	-	1.617.917,92
Titolo IX°	115.474,95	10.413,29	89.395,44	- 4.249,10	190.208,00
Entrate partite di giro	115.474,95	10.413,29	89.395,44	- 4.249,10	190.208,00
Totale	8.894.566,82	4.718.605,05	4.212.451,13	- 12.693,60	8.390.804,00

RESIDUI PASSIVI					
	<i>Totale all'01/01/2016</i>	<i>Pagati</i>	<i>Nuova formazione</i>	<i>Riaccertati</i>	<i>Totale al 31/12/2016</i>
Titolo I°	1.425.245,47	1.046.897,79	1.789.597,32	- 54.573,92	2.113.371,08
Titolo II°	1.289.906,51	626.959,20	1.438.408,51	- 227.217,66	1.874.138,16
Titolo IV°	1.803,46	1.803,46	87.942,20	-	87.942,20
Titolo V°	-	-	-	-	-
Titolo VII°	147.693,89	34.211,58	140.904,60	- 8.478,46	245.908,45
Totale	2.864.649,33	1.709.872,03	3.456.852,63	-290.270,04	4.321.359,89

Di dare atto che dalla proposta sono determinati minori residui attivi per € 77.269,06.

Altresì risultano minori residui passivi per € 690.463,43 di cui € 567.328,36 che confluisce nell'avanzo libero, € 199.742,89 nei Fondi Vincolati ed € 143.135,70 nei Fondi Investimenti (le suddette somme tengono conto delle variazioni parziali precedenti).

La composizione del Fondo Pluriennale Vincolato è così composta:

FONDO PLURIENNALE VINCOLTATO PARTE CORRENTE	€	445.472,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLTATO PARTE CAPITALE	€	230.832,14

Considerando il riaccertamento parziale dei residui già deliberato dalla G.M. con delibere n. 20 e 21 del 10.03.2017, per la quale il Collegio ha già espresso precedente parere, nonché della composizione dell' FPV di cui all'approvato Bilancio di Previsione 2017 la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato è così composto:

FONDO PLURIENNALE VINC. PARTE CORRENTE 2017	€	571.315,44
FONDO PLURIENNALE VINC. PARTE CAPITALE 2017	€	331.052,14

- considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

Il Collegio dei Revisori dei Conti

esprime parere **favorevole** sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto "Art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi" per l'esercizio finanziario 2016".

PARERE DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Il collegio esamina la proposta di deliberazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Viene esaminata la proposta.

Relativamente alla proposta in oggetto che reca la potestà regolamentatrice dell'ente di dare attuazione al disposto normativo di cui all'art. 11 comma 1 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50 che disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore della norma e del presente regolamento.

Il regolamento reca l'oggetto della definizione agevolata, i termini e le modalità di presentazione

della domanda, gli importi dovuti, le modalità di perfezionamento, l'eventuale diniego della definizione e la sospensione dei termini processuali.

Dopo esame della proposta,

visto il T.U.EL.

visto lo statuto comunale

visto il D.L. 50 del 24/04/2017

il collegio **esprime parere favorevole** alla proposta in oggetto.

PARERE PARZIALE MODIFICA CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE

Il collegio esamina la proposta di deliberazione relativa alla modifica della convenzione della tesoreria Comunale.

Preliminarmente viene esaminata la delibera consiliare n. 18 del 31/03/2017 relativa all'affidamento del servizio di tesoreria 2017.

La proposta di modifica prevede di modificare l'art. 15 commi 1-2, la sostituzione dell'art. 19, la sostituzione dell'art. 21 comma 1 nonché di cassare l'art. 18

Inoltre il responsabile d'area ha proposto di emendare con prot. 13413 del 08/08/2017 lo schema di convenzione mediante la sostituzione del secondo capoverso dell'art. 1 comma 2, di cassare il comma 3 dell'art. 9.

Dopo esame della proposta,

Visti i pareri espressi dal responsabile di area

visto il T.U.EL.

visto lo statuto comunale

visto il regolamento di contabilità

il collegio **esprime parere favorevole** alla proposta in oggetto.

PARERE DEBITI FUORI BILANCIO

Viste le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio sottoposte all'esame dello stesso ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 194 ed all'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel;

Vista la proposta di deliberazione, e relativi allegati, predisposta dall'Area servizio finanziario e tributi del 04/07/2017 n. 08 e vista la proposta di deliberazione, e relativi allegati, predisposta dall'Area servizio finanziario e tributi trasmessa in data 02/08/2017 che vengono unite in copia al presente parere recante il dettaglio sulla natura e la quantificazione del debito fuori bilancio che ha determinato maggiori esigenze di spesa e precisamente il riconoscimento di oneri e spese legali e prestazioni professionali quantificate in euro 1.141,92 compreso iva e CPA in favore dell'avvocato Stefano Botindari, legale della signora Occorso Giuseppa e relative alla sentenze del giudice di pace di Termini Imerese n.317/2017 e n.318/2017.



Visto l'art. 194 del Tuel, c. 1 lett. a), che prevede il riconoscimento di debiti fuori bilancio conseguentemente a sentenze esecutive nell'ambito di contenziosi giudiziari;

Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili degli Uffici area Economico Finanziaria – Dott. Provvidenza Capuana;

Esaminate le proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Verificato che vengono rispettati i requisiti di legittimità per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuti nell'articolo 194 del Tuel;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
Vista la L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91;
All'unanimità,

Esprime

parere favorevole sulla regolarità delle proposte di deliberazione sopra elencate.

Il Collegio ricorda all'Amministrazione l'**obbligatorietà** a trasmettere la documentazione relativa di cui all'oggetto alla Procura Generale della Corte dei Conti, al fine di permettere l'accertamento di eventuali responsabilità.


Del che il presente verbale che chiuso, previa lettura e sottoscrizione alle ore 14.30

Il Collegio dei Revisori

Presidente Castagna Dott. Francesco Paolo

Revisore Giambona Dott. Mario

Revisore Mazzola Rag. ~~Maria~~ Rosaria







ALLEGATO "A"

COMUNE DI CASTELBUONO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO

Prot. N° 13859.....

del 21 AGO. 2017

Al Presidente del Consiglio Comunale

S e d e

Oggetto: trasmissione proposta consiliare “ Approvazione regolamento per l’applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art.11 del D.L 50/2017 “.

Facendo seguito al dibattito consiliare nel corso della seduta del 09/08/2017 in ordine alla proposta in oggetto si argomenta quanto segue :

- Art 5 “Perfezionamento della definizione: per importi superiori a € 2.000,00 si ripropone negli stessi termini la rateizzazione nella considerazione che, come affermato nella nota di approfondimento dell'IFEL, l’Ente può esercitare la discrezionalità regolamentare in quanto trattasi di termini aventi natura amministrativa e quindi derogabili con regolamento comunale. Peraltro, come precisato dall’IFEL “la decisione comunale non è subordinata all'adozione dei provvedimenti della direzione dell'Agenzia delle Entrate, sebbene l'art.11, comma 12 DL 50/2017 prevede che con tali provvedimenti siano stabilite le modalità di attuazione” dello stesso articolo 11, trattandosi all'evidenza di provvedimenti che dovranno regolare la procedura da un punto di vista amministrativo;
- Art 3 “ Termini e modalità di presentazione della domanda” : si ripropone la scadenza del 30 settembre per la presentazione della domanda di definizione agevolata e del primo versamento stante che per disposizione di legge (art.7 comma 1 lettera b D.L70/011) “i versamenti e gli adempimenti anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”. Secondo le precisazioni dell'IFEL poiché il 30 settembre cade di sabato la




presentazione della domanda e il versamento dovrà essere effettuato entro il lunedì 2 ottobre secondo quanto stabilito dall'art.7 comma 1 b) del DL 70/2011.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la proposta in oggetto senza apportare modifiche.

Distinti Saluti

L'Assessore al Bilancio

Dott. Gianluca Carozza



Il Responsabile del II settore

D.ssa Provvidenza Capuzza





Interventi relativi alla deliberazione consiliare N. 38 del 28.08.2017 avente per oggetto:
“Approvazione Regolamento per l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art.11 del D.L. n. 50/2017”

Relazione l'Assessore Carrozza il quale conferma la proposta di deliberazione presentata la seduta precedente e ritirata dall'Amministrazione vedi Allegato “A”;

Non avendo nessuno chiesto la parola Il **Presidente** mette ai voti la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di **Approvazione Regolamento per l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art.11 del D.L. n. 50/2017**;

VISTI pareri tecnici e contabili a firma del Responsabile del Settore Finanziario e del Collegio dei Revisori;

SENTITO L'assessore Carrozza;

SENTITO il Presidente del Consiglio

VISTO il vigente Regolamento dei lavori consiliari,

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

PRESENTI e votanti n.10 Consiglieri assenti n. 2 Consigliere (Conoscenti - Cucco);

AD UNANIMITA' DI VOTI favorevoli dei presenti e votanti accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

Di **approvare** la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio Finanziario così come ripresentata avente per oggetto **“Approvazione Regolamento per l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art.11 del D.L. n. 50/2017”**

Proclamato l'esito della votazione il **Presidente del Consiglio Comunale**, su richiesta del **Capogruppo di maggioranza Pestianni** pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la richiesta del Capogruppo di maggioranza Andrea Prestianni;

SENTITO il Presidente del Consiglio;

VISTO il vigente Regolamento dei lavori consiliari,



VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

PRESENTI e votanti n.10 Consiglieri assenti n. 2 Consigliere (Conoscenti - Cucco);

AD UNANIMITA' DI VOTI favorevoli dei presenti e votanti accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

Di **approvare** la immediata esecutività del presente atto.



Letto, approva e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to Annamaria Mazzola

Il Presidente

F.to Mauro Piscitello

Il Segretario V. Generale

F.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Rosario Bonomo

Affissa all'Albo on-line il

L'ADDETTO ALL'ALBO

F.to Corradino Antonio

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune

DISPONE

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1, legge 69/2009, sarà pubblicata all'Albo on-line comunale dal _____ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castelbuono, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Rosario Bonomo

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo. Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO ALL'ALBO

F.to Corradino Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Rosario Bonomo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUATIVA AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N. 44/91

Castelbuono, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Bonomo

COMUNE DI CASTELBUONO

La presente è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44/91.

Castelbuono, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Bonomo

